
RIGO E61-1

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle riportate nell'allegato C del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007.

Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (allegato A del Dlgs n. 192 del 2005).

Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

ATTENZIONE!

L'indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Importo massimo della spesa detraibile 181.818,18 euro

Importo massimo della detrazione 100.000,00 euro

ERRORI OD OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Con la **Circolare del 23.04.2010 n.21 punto 3.7**, l'Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l'invio mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute;

pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Dato che al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta con la **Risoluzione 27.05.2010 n. 44** precisando che per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

- presentando ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
- provvedono all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita.

Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all’invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Riepilogando la scheda correttiva:

Cosa si può correggere	Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell’immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l’importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti (circ. n. 21/e/2010)	
Termine per l’invio	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2010	
	ed è stato presentato il 730/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro l’11/10/2011
	ed è stato presentato Unico/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2011
	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2011	
	e verrà presentato il 730/2012	La scheda correttiva deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf
e verrà presentato l’Unico/2012	La scheda correttiva deve essere inviata entro il 30/9/2012	

Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, all’atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:

- la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
- l’importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,

il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA

Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all' Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d' imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all' Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell' adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l' omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall' art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l' omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Riqualificazione energetica:

- copia asseverazione del tecnico abilitato;
- copia della certificazione o qualificazione energetica;
- copia scheda informativa (all. E);
- ricevuta informatica comprovante l' invio all' ENEA della certificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; in caso di complessità dei lavori eseguiti l' invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice. Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, è stato precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l' invio della documentazione all' ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell' ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa; **Novità:** il *Decreto Legislativo n. 70/2011* ha disposto, a partire dal 14 maggio 2011, l' eliminazione dell' obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura.
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- dichiarazione dell' amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

RIGO E61-2
MIGLIORAMENTO TERMICO DELL'EDIFICIO
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m²k, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati per il telaio dell'infisso.

ATTENZIONE!

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D.

In assenza delle disposizioni di attuazione del decreto ministeriale, i lavori eseguiti sui pavimenti e coperture (strutture opache orizzontali) non consentono invece di usufruire della detrazione in questione. La detrazione dei lavori, tuttavia, può essere fruita qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico indicati ai fini della detrazione prevista per la qualificazione energetica globale dell'edificio.

L'Agenzia delle Entrate (**Risoluzione n. 475/e del 09.12.08**) ha precisato che in caso di sostituzione del portoncino d'ingresso l'agevolazione compete alle condizioni previste per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, se a queste è assimilabile. Diversamente dovranno essere rispettate le condizioni ordinarie per gli interventi sulle strutture opache verticali.

Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91
Importo massimo della detrazione euro 60.000,00

ERRORI OD OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Con la **Circolare del 23.04.2010 n.21 punto 3.7**, l'Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l'invio mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Dato che al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l'Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta con la **Risoluzione 27.05.2010 n. 44** precisando che per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

- presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
- provvedono all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea.

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita.

Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all'invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Riepilogando la scheda correttiva:

Cosa si può correggere	Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell'immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l'importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti (circ. n. 21/e/2010)	
Termine per l'invio	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2010	
	ed è stato presentato il 730/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro l'11/10/2011
	ed è stato presentato Unico/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2011
Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2011		

e verrà presentato il 730/2012	La scheda correttiva deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf
e verrà presentato l'Unico/2012	La scheda correttiva deve essere inviata entro il 30/9/2012

Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, all'atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:

- la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
- l'importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,

il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Interventi sull'involucro:

- copia asseverazione del tecnico abilitato; nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti;
- copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta per sostituzione di finestre comprensive di infissi a partire dal 2008);
- copia scheda informativa allegato E; copia scheda informativa allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008;
- ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della certificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice. Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, è stato precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che

compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;

- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa; **Novità:** il *Decreto Legislativo n. 70/2011* ha disposto, a partire dal 14 maggio 2011, l'eliminazione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura.
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

RIGO E61-3

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.

I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenersi non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Ai fini dell'asseverazione dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari è richiesto:

- a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
- b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.

ATTENZIONE!

Anche l'installazione di pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.

Conto energia e "pannelli fotovoltaici":

considerato che, ai sensi dell'art.4, comma 9, del decreto 19/02/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, se a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici si accede al "conto energia" non spetta la detrazione del 36 %, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55%.

Quindi la detrazione del 55 % spetta unicamente per l'installazione dei "pannelli solari termici".

Importo massimo della spesa detraibile 109.090,91 euro
Importo massimo della detrazione 60.000,00 euro

ERRORI OD OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Con la ***Circolare del 23.04.2010 n.21 punto 3.7***, l'Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l'invio mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Dato che al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta con la **Risoluzione 27.05.2010 n. 44** precisando che per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

- presentando ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
- provvedono all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita.

Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all’invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Riepilogando la scheda correttiva:

Cosa si può correggere	Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell’immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l’importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti (circ. n. 21/e/2010)	
Termine per l’invio	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2010	
	ed è stato presentato il 730/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro l’11/10/2011
	ed è stato presentato Unico/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2011
	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2011	
	e verrà presentato il 730/2012	La scheda correttiva deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf
e verrà presentato l’Unico/2012	La scheda correttiva deve essere inviata entro il 30/9/2012	

Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, all’atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:

- la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
- l’importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,

il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA

Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all' Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d' imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all' Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell' adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l' omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall' art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l' omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Pannelli solari:

- copia asseverazione del tecnico abilitato;
- copia della certificazione o qualificazione energetica (solo per lavori del 2007);
- copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008);
- ricevuta informatica comprovante l' invio all' ENEA della certificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; in caso di complessità dei lavori eseguiti l' invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice. Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, è stato precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l' invio della documentazione all' ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell' ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa; **Novità:** il *Decreto Legislativo n. 70/2011* ha disposto, a partire dal 14 maggio 2011, l' eliminazione dell' obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura.
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- dichiarazione dell' amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

RIGO E61-4

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per fruire dell'agevolazione è necessario, quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono pertanto agevolabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio, se rispettano l'indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.

La scheda informativa, oltre all'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell'intervento, deve contenere:

- a) L'identificazione della tipologia di intervento e del relativo risparmio di energia conseguito;
- b) Il costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
- c) L'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
- d) Il costo delle spese professionali.

ATTENZIONE!

In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Importo massimo della spesa detraibile euro 54.545,45
Importo massimo della detrazione euro 30.000,00

ERRORI OD OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Con la **Circolare del 23.04.2010 n.21 punto 3.7**, l'Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l'invio mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.

La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in

modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Dato che al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l'Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta con la **Risoluzione 27.05.2010 n. 44** precisando che per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

- presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'ENEA opportunamente modificati;
- provvedono all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea.

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita.

Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all'invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Riepilogando la scheda correttiva:

Cosa si può correggere	Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell'immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l'importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti (circ. n. 21/e/2010)	
Termine per l'invio	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2010	
	ed è stato presentato il 730/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro l'11/10/2011
	ed è stato presentato Unico/2011	La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2011
	Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2011	
	e verrà presentato il 730/2012	La scheda correttiva deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf
e verrà presentato l'Unico/2012	La scheda correttiva deve essere inviata entro il 30/9/2012	

Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, all'atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:

- la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,

- l'importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,

il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIÙ PERIODI DI IMPOSTA

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute.

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Impianti di climatizzazione invernale:

- copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore;
- copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 L 99/2009);
- copia scheda informativa (allegato E);
- ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della certificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice. Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, è stato precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa; **Novità:** il *Decreto Legislativo n. 70/2011* ha disposto, a partire dal 14 maggio 2011, l'eliminazione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura.
- bonifico bancario o postale da cui risulti la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- dichiarazione dell'amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.